

Foglio Informativo - Aggiornato al 01/02/2018

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

Asconfidi Lombardia - Associazione dei Confidi della Lombardia Società Cooperativa per Azioni
Sede legale in **Milano (20122) Piazza Eleonora Duse, 1**
Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**
E-mail: segreteria@asconfidi.it - Sito internet: www.asconfidilombardia.it.
Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962** - REA MI 1917374
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**
Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 - codice **19560.2**



Fidicomet Soc. Coop. - Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo
Con sede legale in **Milano (20121) Corso Venezia 47/49**
Telefono **02/76.300.21** - Fax **02/76.300.246**
E-mail: info@fidicomet.it - Sito internet: www.fidicomet.it.
Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 03744770151 / REA MI 968.513**
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **03744770151**
Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A119013**
Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n.385/93: **27322**



INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)	
Sig. _____	Qualifica _____
Società _____	
Con ufficio e indirizzo in _____	
Telefono fisso _____	Telefono cellulare _____
Fax _____	indirizzo e-mail _____
ISCRITTO all'ALBO _____	al n° _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Asconfidi Lombardia** (di seguito anche **Confidi**) e **Fidicomet Soc. Coop.** (di seguito anche **Fidicomet**) consiste nella prestazione di garanzie – sia *sussidiaria che a prima richiesta* – di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di Fidicomet e clienti di Asconfidi Lombardia (di seguito **Soci/Clienti**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare il Confidi rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'Intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato al Socio/Cliente, mentre Fidicomet controgarantisce al Confidi, di norma, il 50% del rischio da quest'ultimo assunto.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le proprie procedure volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una **garanzia «a prima richiesta»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta per conto del Socio/Cliente versando la propria quota garantita senza preventiva escussione del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, il Confidi può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi.

Fidicomet, in qualità di controgarante di Asconfidi Lombardia e secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con il Confidi, riconoscerà al medesimo la quota parte di rischio assunto per gli importi pagati all'Intermediario, fatti salvi i propri diritti di surroga.

I Soci/Clienti sono tutti i soggetti economici svolgenti **attività d'impresa** secondo la disciplina UE (microimprese, piccole e medie imprese, professionisti e loro studi associati), aventi sede nel territorio e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dagli statuti di Fidicomet e di Asconfidi Lombardia.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma **nella misura del 50%** del finanziamento/affidamento bancario.

Il Confidi opera con il **Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 art. 2 comma 100 lettera a)**.

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 il Confidi si impegna a **ridurre la commissione sulla garanzia** applicata secondo i valori riportati nella seguente **Tabella 1 di un importo pari al almeno al 25% delle stesse**.

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci/Clienti.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l'**obbligazione principale**, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per i Soci/Clienti sono regolate dalle seguenti **condizioni economiche**:

segue>>

COMPETENZE DEL CONFIDI (ASCONFIDI LOMBARDIA)

COSTO PRESTAZIONE GARANZIA:

è calcolato in percentuale dell'importo del finanziamento erogato, o del fido accordato, secondo i seguenti valori massimi:

Durata	Chirografari		Garanzie reali capienti		Aperture di credito per Linee di anticipazione	Aperture di credito in Conto corrente
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento		
12 mesi	0,30%	0,33%	0,26%	0,30%	0,75%	0,75%
24 mesi	0,60%	0,66%	0,52%	0,60%	-	-
36 mesi	0,90%	0,99%	0,78%	0,90%	-	-
48 mesi	1,20%	1,32%	1,04%	1,20%	-	-
60 mesi	1,50%	1,65%	1,30%	1,50%	-	-
72 mesi	1,80%	1,98%	1,56%	1,80%	-	-
84 mesi	2,10%	2,31%	1,82%	2,10%	-	-
96 mesi	2,40%	2,64%	2,08%	2,40%	-	-
108 mesi	2,70%	2,97%	2,34%	2,70%	-	-
120 mesi	3,00%	3,30%	2,60%	3,00%	-	-
144 mesi	-	-	3,12%	3,60%	-	-
180 mesi	-	-	3,90%	4,50%	-	-

Tabella 1

Sarà possibile applicare **riduzioni** del costo della garanzia per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso di utilizzo di **controgaranzia Finlombarda SpA** o della controgaranzia del **Fondo di Garanzia PMI (L.662/96)** la riduzione sarà almeno del **25%**.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,15% annuo** dell'ammontare residuo dell'operazione.

COMPETENZE DI FIDICOMET SOC. COOP. [in aggiunta al costo di prestazione garanzia di Asconfidi Lombardia]

TASSA DI AMMISSIONE: € 80,00 una tantum – da versare alla richiesta di ISCRIZIONE A SOCIO di Fidicomet;

QUOTA DI CAPITALE SOCIALE:

Minimo € 100,00 e non inferiore al 2,50% del finanziamento/affidamento bancario ottenuto dall'Impresa socia di Fidicomet, secondo multipli di € 50,00 e con i seguenti limiti:

- **massimo € 20.000,00** per le operazioni chirografarie;
- **massimo € 25.000,00** per le operazioni ipotecarie/assistite da garanzia reale pari o superiore al 70% del finanziamento;
- **massimo € 30.000,00** per le operazioni ipotecarie/assistite da garanzia reale inferiore al 70% del finanziamento.

La quota di Capitale Sociale è **nominativa, indivisibile e non frazionabile**. Essa è **interamente rimborsabile** al Socio di Fidicomet all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Asconfidi Lombardia, secondo le modalità stabilite dagli **artt. 2532 e 2535 Codice Civile** e a seguito di richiesta di recesso da socio di Fidicomet regolarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima.

COSTO PRESTAZIONE DI GARANZIA: è calcolato in percentuale del finanziamento erogato, o del fido accordato, in aggiunta al costo di prestazione garanzia di Asconfidi Lombardia, secondo i seguenti valori massimi:

Durata	Chirografari		Garanzie reali capienti		Aperture di credito per Linee di anticipazione	Aperture di credito in Conto corrente
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento		
12 mesi	1,40%	1,42%	1,24%	1,30%	1,35% (1° anno)	1,45% (1° anno)
24 mesi	1,60%	1,64%	1,28%	1,40%	0,95% (al rinnovo)	1,05% (al rinnovo)
36 mesi	1,80%	1,86%	1,32%	1,50%	-	-
48 mesi	2,00%	2,08%	1,36%	1,60%	-	-
60 mesi	2,20%	2,30%	1,40%	1,70%	-	-
72 mesi	2,40%	2,52%	1,34%	1,70%	-	-
84 mesi	2,60%	2,74%	1,28%	1,70%	-	-
96 mesi	2,80%	2,96%	1,22%	1,70%	-	-
108 mesi	3,00%	3,18%	1,16%	1,70%	-	-
120 mesi	3,20%	3,40%	1,10%	1,70%	-	-
144 mesi	-	-	0,98%	1,70%	-	-
180 mesi	-	-	0,80%	1,70%	-	-

Tabella 2

IL COSTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA [quale **SOMMA dei valori di Tabella 1 e di Tabella 2**] è quindi pari alle seguenti percentuali dell'importo del finanziamento erogato, o del fido accordato, secondo i seguenti valori massimi:

Durata	Chirografari		Garanzie reali capienti		Aperture di credito per Linee di anticipazione	Aperture di credito in Conto corrente
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento		
12 mesi	1,70%	1,75%	1,50%	1,60%	2,10% (1° anno)	2,20% (1° anno)
24 mesi	2,20%	2,30%	1,80%	2,00%	1,70% (al rinnovo)	1,80% (al rinnovo)
36 mesi	2,70%	2,85%	2,10%	2,40%	-	-
48 mesi	3,20%	3,40%	2,40%	2,80%	-	-
60 mesi	3,70%	3,95%	2,70%	3,20%	-	-
72 mesi	4,20%	4,50%	2,90%	3,50%	-	-
84 mesi	4,70%	5,05%	3,10%	3,80%	-	-
96 mesi	5,20%	5,60%	3,30%	4,10%	-	-
108 mesi	5,70%	6,15%	3,50%	4,40%	-	-
120 mesi	6,20%	6,70%	3,70%	4,70%	-	-
144 mesi	-	-	4,10%	5,30%	-	-
180 mesi	-	-	4,70%	6,20%	-	-

Tabella 3

Gli importi relativi alla prestazione di garanzia vengono trattenuti dall'Istituto di credito erogante **solo al momento della erogazione** del finanziamento, o del **perfezionamento** della linea di fido, assistiti da garanzia mutualistica e quindi addebitati al Socio/Cliente solo in caso di esiti favorevoli della richiesta. Le commissioni di garanzia sono **escluse da IVA** ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72 e art. 13 – co. 48 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003.

A discrezione dell'Organo deliberante di Asconfidi Lombardia e/o di Fidicommet Soc. Coop., secondo autonoma valutazione del rischio relativo all'operazione garantita, potrà essere richiesta al Socio/Cliente la prestazione di un **Deposito Cauzionale** ai sensi dell'art. 1 del vigente Regolamento di Fidicommet Soc. Coop. Il Deposito Cauzionale è infruttifero e potrà essere restituito anche in corso di durata dell'operazione garantita, a insindacabile giudizio dell'Organo deliberante di Asconfidi Lombardia e/o di Fidicommet Soc. Coop.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno **comunicati al Socio/Cliente, con apposita lettera**, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese, capitale sociale, eventuale deposito cauzionale, relativi all'operazione perfezionata.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

L'**ammissione a Socio** di Fidicommet è deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione di Fidicommet come previsto dagli artt. del Titolo II dello Statuto di quest'ultima.

La **concessione di garanzia** da parte di Asconfidi Lombardia è deliberata dal suo Consiglio di Gestione o da organo interno da esso delegato.

La **concessione della controgaranzia** da parte di Fidicommet è deliberata dal suo Consiglio di Amministrazione o dal suo Comitato Esecutivo.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio/Cliente le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio/Cliente del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Socio/Cliente al Confidi delle competenze spettanti.

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Piazza Eleonora Duse, 1 - 20122 Milano;
- E-mail indirizzata a: ufficio.reclami@asconfidi.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio/Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi²⁾.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.asconfidilombardia.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: è l'Impresa Socio/Cliente. E' il soggetto economico o professionale che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia rilascia dal Confidi

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Fondo di Garanzia per le PMI: per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.fondidigaranzia.it

FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al 01/02/2018

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

PRINCIPALI DIRITTI DEI CLIENTI/SOCI nell'attività di rilascio di garanzia mutualistica svolta dal Confidi

Offerta presso lo sportello e fuori sede

L'attività di **Asconfidi Lombardia** (di seguito anche **Confidi**) e **Fidicomet Soc. Coop.** (di seguito anche **Fidicomet**) consiste nella prestazione di garanzie – sia *sussidiaria* che *a prima richiesta* – di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di Fidicomet e clienti di Asconfidi Lombardia (di seguito **Soci/Clienti**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

Le modalità e le condizioni per richiedere l'Ammissione a Socio di Fidicomet sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sociale.

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare la modulistica di Richiesta del servizio di garanzia.

DIRITTI DEL SOCIO/CLIENTE

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **Foglio Informativo del prodotto**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico del Confidi;
- **nel caso di offerta fuori sede⁽¹⁾, ricevere**, anteriormente alla scelta, **copia del presente documento e del foglio informativo del prodotto**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia della documentazione contrattuale e/o del documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **foglio informativo** con tutte le condizioni economiche, unito alla documentazione contrattuale;
- stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia della documentazione contrattuale sottoscritta** (tranne nei casi previsti dalla legge) e **del informativo documento di sintesi** da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicizzate nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi**;
- **scegliere il canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale

- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione su singole operazioni** degli ultimi 10 anni.

Alla chiusura

- **recedere** senza penalità e senza spese di chiusura, dal rapporto di garanzia;
- ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del rapporto di garanzia, a semplice richiesta e senza spese.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La **procedura è gratuita** per il socio/cliente, **salvo le spese relative alla corrispondenza inviata** all'Ufficio Reclami.

Il socio/cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** di Asconfidi Lombardia, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Asconfidi Lombardia – Ufficio Reclami – Milano (20122) Piazza Eleonora Duse, 1**
- e-mail: ufficio.reclami@asconfidi.it.

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il socio/cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)⁽²⁾**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽³⁾.

Il Confidi mette a disposizione dei soci/clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.asconfidi.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Socio/Ricevuta n.° _____

Data _____

Copia per il Cliente / Socio

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

3) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.